

Circolare informativa alla clientela n. 3/2012

GESTIONE SEPARATA INPS - LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2012

L'articolo 22, comma 1 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011¹ (c.d. "Legge di stabilità 2012") ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica (e della relativa aliquota di computo) per gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2012

Soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie

Alla luce della suddetta disposizione, per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS non assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica è stabilita, dal 1° gennaio 2012, in misura pari al **27 per cento**.

Per tali soggetti è inoltre dovuta un'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.

La misura di tale aliquota è pari allo **0,72 per cento**.

Rimanenti iscritti

Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota contributiva è pari, dal 1° gennaio 2012, al **18 per cento**.

SOGGETTI	IVS	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	TOTALE
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,0 0	0,72	27,72
Pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	18,0 0	NON DOVUTO	18,00

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Analogamente agli anni precedenti, l'onere contributivo è ripartito nelle seguenti misure:

- un terzo a carico del **collaboratore**;
- due terzi a carico del **committente**.

¹ **Art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011** Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale."

Anche la ripartizione per gli **associati in partecipazione** resta immutata nella seguente misura:

- **55 per cento** a carico dell'**associante**;
- **45 per cento** a carico dell'**associato**.

SOMME CORRISPOSTE ENTRO IL 12 GENNAIO 2012

Preme ricordare, infine, che le somme corrisposte ai collaboratori entro il 12 gennaio sono da considerarsi percepite nel periodo d'imposta precedente, in applicazione del c.d. "principio di cassa allargato" (art. 51, TUIR).

Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 vanno assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2011.

Si attende ora la consueta circolare INPS in cui, oltre al riepilogo delle aliquote contributive, viene fornito l'importo del massimale annuo di reddito e del minimale per l'accredito contributivo.